ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì,

Via A. Einstein n. 28

Proposta n. PDET-AMB-2016-1260 del 28/04/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-

CESENA

Dirigente adottante ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 08/10/2015 acquisita ai Prot. Com.li 86218, 86277, 86296, 86297 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 87251, 87268, 87270, 87290, successivamente perfezionata in data 13/10/2015, acquisita al Prot. Com.le 88046 e al Prot. Prov.le 88807 del 14/10/2015, da COLOR LIFE S.R.L., nella persona del Sig. Buonguerrieri Matteo, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa, con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28, comprensiva di:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Considerato che in data 02/11/2015 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria in merito all'impatto acustico, acquisita al Prot. Com.le n. 94389 e al Prot. Prov.le 94121/2015;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che l'istanza riguarda il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il trasferimento dell'attività di verniciatura dallo stabilimento di Gambettola, Via della Pace n. 10, allo stabilimento in Forlì in oggetto con contestuali altre modifiche allo stesso;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 09/11/2015 Prot. Com.le 96578, acquisita al Prot. Prov.le 95703/2015, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni/chiarimenti;

Considerato che in data 20/11/2015 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 101135 e 101181 e ai Prot. Prov.li 99598 e 99599/2015;

Dato atto che, a fronte delle integrazioni prodotte in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il titolo ricompreso nel presente provvedimento è "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

Tenuto conto che con Atto del 02/12/2015 Prot. Com.le 105167 acquisito al Prot. Prov.le 103197/2015, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto che con nota di Arpae PGFC n. 1353 del 01/02/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 12/02/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Forlì ha trasmesso la seguente comunicazione "la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Biguzzi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora. Vista la documentazione, salvo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si provvederà a redigere parere";
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa relativamente le emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC 1997 del 12/02/2016 è stata richiesta la documentazione integrativa sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 01/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 17377 e da Arpae al PGFC 2900/2016;

Considerato che in riferimento all'impatto acustico il Comune di Forlì, con Nota Prot. Com.le 17697 del 02/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC 2940/2016 ad oggetto "PARERE ACUSTICO AUA – Ditta COLOR LIFE SRL - Via Einstein, 28 –RIF. PG. 0086218/15" il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue "Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni contenenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA E. Giusberti resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 12/02/2016 si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisita in data 22/04/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per la seguente attività di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi: 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g", presentata al Comune di Forlì in data 07/07/14 e acquisita al protocollo della Provincia di Forlì-Cesena n. 70011/14 relativamente allo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Einstein n. 28;
- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per la seguente attività di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi: 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g", presentata al Comune di Gambettola in data 08/07/13 e acquisita al protocollo della Provincia di Forlì-Cesena n. 107315/13 relativamente allo stabilimento sito in Comune di Gambettola, Via della Pace n. 10;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **COLOR LIFE S.r.l.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa

da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di COLOR LIFE S.r.l. (C.F./P.IVA 03980800407), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28, per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28.
- 2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO** A parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
- 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
- 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Comune di Gambettola ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per:

- modifica della attività di verniciatura svolta nello stabilimento in Forlì, Via Einstein n. 28, precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera con adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. 2236/09 e smi presentata al Comune di Forlì in data 07/07/14 e acquisita al protocollo della Provincia di Forlì-Cesena n. 70011/14;
- trasferimento allo stabilimento di Forlì, Via Einstein n. 28 della attività di verniciatura svolta in Gambettola, Via della Pace n. 10, precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera con adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. 2236/09 e smi presentata al Comune di Gambettola in data 08/07/13 e acquisita al protocollo della Provincia di Forlì-Cesena n. 107315/13.

Con e-mail del 01/12/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 12/02/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria predisposta dalla Sezione Provinciale di Arpae consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

ATTIVITA' DI VERNICIATURA – Emissioni di polveri

Emissione E1, E5, E7 cabine di verniciatura

Emissione E15 cabina verniciatura fondo

Emissione E16 cabina verniciatura finitura

Per quanto concerne l'inquinante "polveri totali" il riferimento è dato dall'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nonché dal punto 48.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., che fissano un un valore limite pari a 3 mg/Nmc. Per quanto riguarda, invece l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come Ctot)", si rimanda al successivo paragrafo specifico, rientrando l'attività di verniciatura nell'applicazione dell'art. 275 del D.lgs. 152/06.

ATTIVITA' DI VERNICIATURA - Emissioni di COV – Art. 275 del D.lgs. 152/06

Emissione E1, E5, E7 cabine di verniciatura

Emissione E2 cabina cottura a pannelli endotermici elettrici

Emissione E4 tintometro

Emissione E12 cabina appassimento

Emissione E15 cabina verniciatura fondo

Emissione E16 cabina verniciatura finitura

Emissione E17 forno cottura

Emissione E18 appassimento

Emissione E23 cabina preparazione vernici tintometro 2

L'attività di verniciatura di cui alle emissioni succitate è individuata al punto 2 lettera c) della Parte II dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., superando la soglia di consumo di solvente ivi indicata pari a 5 t/anno. In relazione alla emissione di composti organici volatili, si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse stabiliti al punto al punto 8 (soglia di consumo di solvente ≤15 t/anno) della Tab.1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito indicati:

Valore limite emissioni convogliate	100 mgC/Nmc
Valore limite emissioni diffuse	25% di input di solvente

Gli impianti interessati nel processo verniciatura vengono utilizzati mediamente 8 h/giorno per 250 giorni/anno, per cui il limite di emissione totale è calcolato nel modo seguente:

	U	-11	E	MISSI	ONI CONVO	OGLIATE				
Emissioni	Port	tata Nmc/ h	Concentrazione massima(mg/Nmc)	0		Ore lavorate all'anno				
	o Son	nma di n Q -	limite all. III p. 3	ore	giomi	Ore lavorate all'anno				
		Tot. Portata								
El		36000	100	8	250	2000	7.20	ton/a		
E2		18000	100	8	250	2000	3.60			
E4		2500	100	8	250	2000	0.50			
E5		24000	100	8	250	2000	4.80			
E7		24000	100	8	250	2000	4.80			
E12		18000	100	8	250	2000	3.60			
E15		8000	100	8	250	2000	1.60			
E16		8000	100	8	250	2000	1.60			
E17		2000	100	8	250	2000	0.40			
E18		3000	100	8	250	2000	0.60			
E23		3000	100	2	250	500	0.15			
			FMISS	IONI	CONVOGLI	ATE TOTALE				
							28.85	ton/a		
			EMISSIONI CONVO	GLIA	TE TOTALE	Trasformate in COV (*1,2)				
							34.62	ton/a		
				EMI	SSIONI DIFI	FUSE				
11 + 12 (T/gg)	96	giorni/anno								
0.02933	25	250					1.833	ton/a		
			EM	IISSI(ONE TOTAL	E ANNUA				
							36.45	ton/a		
onsumo m	assim	o teorico di s	olventi (Capacita non	ninale	X n. gg)				gg/anno	T/ann
CAP	ACITA	' NOMINALE	DI CUI ART.268 CO	MMA	1 LETTERA	nn) PARTE V D.LGS.152/06:	0.02933	t/giorno	250	7.332
ONSTIMO	MASSI	MO TEORICO	DI SOI VENTI DI CIII	APT 2	SE COMMA 1	LETTERA pp) PARTE V D.LGS.152/06			1	
JASUNIO I						teorico pari ad 1.458 t):	5.874	t/anno		

Il fattore analitico FA per il calcolo della concentrazione espressa in SOV a partire dalle sostanze lavorate (espresse in Carbonio) viene valutato mediamente pari a 1.2.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la ditta, per l'attività di verniciatura, dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 5, 874 ton/anno, si stabiliscono i seguenti valori limite e prescrizioni:

- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 5, 874 ton/anno;
- il valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come Ctot)" per le emissioni convogliate è <o pari a 100 mgC/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere <o pari al 25% dell'input di solvente;
 - il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < o pari a 5, 874 ton/anno;
- entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpae, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A Tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e s.m.i. L'azienda inoltre dovrà dotarsi di un registro vidimato delle emissioni nel quale dovrà annotare mensilmente i consumi di prodotti vernicianti, stucchi e diluenti impiegati nel ciclo produttivo, validati dalle fatture di acquisto. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo. Si rammenta che i consumi annuali di prodotti vernicianti e diluenti impiegati non potranno essere superiori a quelli dichiarati nella relazione

allegata all'istanza; eventuali aumenti dei consumi di tali prodotti dovranno essere autorizzati dall'autorità competente.

Emissione E3 cabina carteggiatura 1 captazione 3 banchi aspirati

Emissione E8 cabina carteggiatura 1 captazione 9 banchi aspirati

Emissione E9 cabina carteggiatura

Emissione E10 cabina carteggiatura

Emissione E11 cabina carteggiatura 1 pavimento grigliato aspirato

Emissione E14 carteggiatura

Emissione E19 estrazione cappa soffiaggio

L'attività è compresa al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 4 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite fissato da entrambe le normative succitate, pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali".

Emissione E6 cabina granigliatura - L'attività è compresa al punto 4.13.11 "Distaffatura, sabbiatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante "materiale particellare" pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso n. 3 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.31 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.

Emissione E13 bruciatore cabina di verniciatura E1 (290 kW, a metano)

Emissione E20 bruciatori gruppo caldaia cabina E15 (174 kW, a metano)

Emissione E21 bruciatore gruppo caldaia cabina E16 (174 kW, a metano)

Emissione E22 bruciatore forno cottura E17 (290 kW, a metano)

Emissione E25 bruciatore forno cottura E7 (220kW, a metano)

Emissione E26 bruciatore forno cottura E12 (153kW, a metano)

Trattasi di impianti di combustione a metano aventi potenzialità termica nominale complessiva pari a 1.301 MW. Tali impianti risultano compresi alla lettera dd) di cui alla parte I dell'Allegato IV in quanto attività definita "scarsamente rilevante"; secondo quanto disposto dall'art. 272, comma I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia Romagna all'interno dei Piani o Programmi o delle Normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 del D.lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1 e punto 3 della parte III dell'allegato 1 alla parte V del DLgs 152/06 senza obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Emissione E24 caldaia riscaldamento uffici, produzione e acqua calda (349 kW, a metano) - L'emissione è relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 in quanto la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW, ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Ditta dovrà effettuare tre controlli in fase di messa a regime delle emissioni N. 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23. Successivamente i controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare un controllo anche delle emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, in quanto emissioni esistenti precedentemente non sottoposte al regime di autocontrollo periodico. Successivamente i controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 12/02/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa relativamente le emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza;

Con PEC del 12/02/16 PGFC/2016/1997 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 01/03/16 PGFC/2016/2900 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 01/03/16.

Con mail del 11/03/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, in quanto soggetto partecipante alla seduta della Conferenza di Servizi del 12/02/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con l'integrazione succitata, ritenendo completa la documentazione prodotta e di confermare le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 12/02/16.

Con mail del 16/04/16 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 12/02/16, e delle successive valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 08/10/2015 prot. n. 86218, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA <u>NON SOGGETTE</u> ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 13 - BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA E1 (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 20 - BRUCIATORI GRUPPO CALDAIA CABINA E15 (174 kW, a metano)

EMISSIONE N. 21 - BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E16 (174 kW, a metano)

EMISSIONE N. 22 - BRUCIATORE FORNO COTTURA E17 (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 25 - BRUCIATORE FORNO COTTURA E7 (220kW, a metano)

EMISSIONE N. 26 - BRUCIATORE FORNO COTTURA E12 (153kW, a metano)

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR

2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 24 - caldaia riscaldamento uffici, produzione e acqua calda (349 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

Le emissioni in atmosfera derivanti dalla attività di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio conto terzi di parti in metallo e plastica sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

26,000

100

mg/Nmc

EMISSIONE N. 1 – CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: pannelli filtranti a pavimento, filtro a cartucce

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – CABINA COTTURA A PANNELLI ENDOTERMICI ELETTRICI

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 100 mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – CABINA CARTEGGIATURA 1 CAPTAZIONE 3 BANCHI ASPIRATI Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – TINTOMETRO

Portata massima

Altezza minima

Durata

Portata massima Altezza minima Durata	2.500 11 5	Nmc/h m h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc
EMISSIONE N. 5 – CABINA VERNICIATURA Impianto di abbattimento: filtro a cartone		
Portata massima Altezza minima Durata	24.000 11 8	Nmc/h m h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali Composti organici volatili (espressi come Ctot)	3 100	mg/Nmc mg/Nmc
EMISSIONE N. 6 – CABINA GRANIGLIATURA Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
Portata massima Altezza minima Durata	10.000 11 2	Nmc/h m h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
EMISSIONE N. 7 – CABINA VERNICIATURA Impianto di abbattimento: pannelli filtranti a pavimento, fi	ltro a cartucce	
Portata massima Altezza minima Durata	24.000 11 8	Nmc/h m h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali Composti organici volatili (espressi come Ctot)	3 100	mg/Nmc mg/Nmc
EMISSIONE N. 8 – CABINA CARTEGGIATURA 1 C Impianto di abbattimento: filtro a maniche	CAPTAZIONE 9 E	BANCHI ASPIRATI

15.000

11

8

Nmc/h

m

h/g

~		•		4.	•	•	. •
Concent	razione	massima	ammessa	d1	ina	ııınar	nti:
Concent	azione	massima	ammicssa	uı	1119	umm	ııı.

Polveri totali 10 mg/Nmc EMISSIONE N. 9 – CARTEGGIATURA EMISSIONE N. 10 – CARTEGGIATURA EMISSIONE N. 11 - CABINA CARTEGGIATURA 1 PAVIMENTO GRIGLIATO **ASPIRATO** Impianto di abbattimento: filtro a pannelli Portata massima 18 000 Nmc/h Altezza minima 11 m Durata 8 h/g Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali 10 mg/Nmc EMISSIONE N. 12 – CABINA APPASSIMENTO 18.000 Portata massima Nmc/h Altezza minima 11 m Durata 8 h/g Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot) 100 mg/Nmc **EMISSIONE N. 14 – CARTEGGIATURA** Impianto di abbattimento: filtro a pannelli Portata massima 16.000 Nmc/h Altezza minima 11 m Durata 1 h/g Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali 10 mg/Nmc EMISSIONE N. 15 – CABINA VERNICIATURA FONDO EMISSIONE N. 16 – CABINA VERNICIATURA FINITURA Impianto di abbattimento: ad umido + pannelli filtranti Portata massima 8.000 Nmc/h Altezza minima 11 m Durata 8 h/g Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali mg/Nmc 3 Composti organici volatili (espressi come Ctot) 100 mg/Nmc

EMISSIONE N. 17 – FORNO COTTURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 100 mg/Nmc

EMISSIONE N. 18 – APPASSIMENTO

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 100 mg/Nmc

EMISSIONE N. 19 – ESTRAZIONE CAPPA SOFFIAGGIO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 23 – CABINA PREPARAZIONE VERNICI TINTOMETRO 2

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 100 mg/Nmc

- 2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta" (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è 5, 874 ton/anno;
 - b) il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 100 mgC/Nmc come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - c) il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d) il valore limite per l'emissione totale annua di COV è 5, 874 ton/anno;

- e) <u>entro il 30 aprile di ogni anno</u>, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un <u>piano di gestione dei solventi</u> redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, a base acquosa, stucchi e diluenti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Tali consumi non devono essere superiori a t. 14,04 di prodotti vernicianti a base acquosa e t. 11,946 di prodotti a solvente (vernici, diluenti, stucco) all'anno;
- g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
- 3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- 4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
- 5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni N. 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissione N. 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare <u>almeno tre controlli</u> delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.),

- indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- 8. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta provvederà ad effettuare almeno un controllo delle emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (esistenti ma precedentemente non sottoposte al regime di autocontrollo periodico). Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- 9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare <u>il controllo analitico</u> delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.**
- 10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base acquosa e di prodotti a solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla <u>lettera f</u>) <u>del precedente punto 2.</u> relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23**.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.